

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1823-A)

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI
E MARINA MERCANTILE)

(RELATORE BUIZZA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 12 dicembre 1961
(V. Stampato n. 2863)*

**presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici
e dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste
di concerto col Ministro del Bilancio
e col Ministro del Tesoro**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 12 dicembre 1961*

Comunicata alla Presidenza il 16 gennaio 1962

Piano di attuazione per una sistematica regolazione dei corsi d'acqua naturali

ONOREVOLI SENATORI. — Forse non è inutile ricordare i provvedimenti legislativi, simili a quello ora al nostro esame, che la 7^a Commissione permanente del Senato è stata chiamata a discutere e ad approvare, in sede deliberante, o a proporre per l'approvazione, in sede referente, fin dai primi anni nei quali il Senato della Repubblica fu investito del potere legislativo.

* * *

1. — Alla siccità, che fu variamente notevole nel decennio 1940-1950, seguì un periodo di altrettanto notevole piovosità che diede luogo ad alluvioni frequenti. Imponente quella dell'autunno 1951, che inondò il Polesine.

Dal 1949 al 1953, la 7^a Commissione è stata chiamata a pronunciarsi sopra nove disegni di legge, intesi ad autorizzare spese di varia entità, per riparare i danni causati appunto dalle alluvioni verificatesi in varie zone dislocate qua e là in tutto il territorio della Repubblica. Nel loro complesso quei nove provvedimenti legislativi, emanati in soli quattro anni, autorizzarono una spesa di 103 miliardi. L'ultimo di essi, che divenne la legge 31 gennaio 1953 n. 68, autorizzò il Ministro dei lavori pubblici a spendere 17 miliardi di lire per l'esecuzione di opere di sistemazione dei fiumi e torrenti.

2. — Il disegno di legge (n. 2254 - 1^a legislatura, presentato dal Governo il 24 marzo 1952) proponente l'autorizzazione di tale spesa, era preceduto da una relazione che faceva il punto, non solo sui lavori in programma già da tempo (ve n'erano di approvati fin dal 1° dicembre 1938), ma anche sullo stato di avanzamento di quella parte di lavori programmati, già iniziati e poi sospesi per il sopravvenuto periodo bellico 1941-1945.

I lavori in programma erano riassunti in nove gruppi per i quali era prevista una spesa globale di 90 miliardi. Comunque quei lavori interessavano fiumi di una vastissima parte del territorio nazionale, e i problemi di idraulica fluviale di maggior risalto. Volendo tener conto anche di numerosi altri

corsi d'acqua minori in tutta la Penisola, si prevedeva fosse necessaria una ulteriore spesa di 10 miliardi.

3. — Non è che fossero mancati singoli provvedimenti, ma dopo il ricordato periodo di frequenti ed immani alluvioni, si riteneva che fosse ormai tempo di provvedere a risolvere il problema nella sua interezza e nella sua totalità, anche perchè trattavasi e trattasi, quasi sempre di opere che, per la loro imponenza e per la loro organicità, devono essere attuate senza interruzioni. Ciò del resto stava per essere imposto dalla legge 9 marzo 1952 n. 184 (proposta Tremeloni allora in corso) che impose al Governo la presentazione, al Parlamento, entro sei mesi, di un *Piano orientativo* ai fini di una sistematica regolazione delle acque e di una relazione annua sullo stato di avanzamento dei lavori.

4. — È opportuno anche ricordare che già il Senato aveva approvato il disegno di legge n. 2132 (1^a legislatura) divenuto poi la legge 20 aprile 1952, n. 422, che autorizza la spesa di 450 milioni di lire, per la esecuzione a cura del Ministero dei lavori pubblici della progettazione delle opere necessarie per la sistemazione dei fiumi e torrenti al fine di evitare i danni derivanti dalle piene, attuando anche studi, rilievi, esperienze su modelli e quanto altro può occorrere per la redazione dei progetti esecutivi. La somma doveva erogarsi in tre esercizi a cominciare con lo esercizio 1951-1952.

5. — Con la legge 20 aprile 1952 n. 423 veniva inoltre autorizzata la spesa di 2 miliardi di lire per lavori urgenti di sistemazione del fiume Reno (opere idrauliche di 2^a categoria).

6. — Il Piano orientativo fu presentato al Parlamento il 6 febbraio 1954 e prevedeva un complesso di *opere idrauliche*, di *opere idraulico-forestali* e di *opere idraulico-agrarie* da eseguirsi in un trentennio, con una presunta spesa di 1454 miliardi di lire. Le *opere idrauliche*, le quali, secondo la vigente legislazione, sono di esclusiva competenza del

Ministero dei lavori pubblici, importano una spesa complessiva di 614 miliardi di lire, mentre le rimanenti *opere idraulico-forestali e idraulico-agrarie* — che importano complessivamente 840 miliardi di lire — sono di competenza del Ministero dell'agricoltura e foreste.

Senonchè lo stesso Piano orientativo ha proposto una graduazione nei confronti dell'urgenza delle opere da eseguire, determinando per le opere idrauliche più urgenti, da eseguirsi in un decennio, una spesa di 370 miliardi di lire, somma tuttavia notevole, in confronto a quella che il disegno di legge oggi all'esame e all'approvazione del Senato autorizza a spendere.

* * *

7. — Alla presentazione del Piano orientativo seguirono:

la legge 9 agosto 1954 n. 638 che autorizzò la spesa di 120 miliardi di lire da erogarsi in dodici esercizi finanziari dal 1954-1955 al 1965-66 compresi, in ragione di 10 miliardi di lire per ciascun esercizio;

la legge 24 luglio 1959 n. 622 che assegnò per gli stessi scopi ulteriori 20 miliardi di lire.

8. — Riassumendo: allo scopo di provvedere ad una sistematica organica sistemazione dei fiumi e dei torrenti per eliminare i danni causati dalle loro piene, sono stati autorizzati i seguenti stanziamenti nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici:

	milioni di lire
— legge 20 aprile 1952 n. 422 per la progettazione delle opere	450,—
— legge 20 aprile 1952 n. 423 per le opere idrauliche di 2ª categoria del fiume Reno	2.000,—
— legge 31 gennaio 1953 n. 68	17.000,—
— legge 9 agosto 1954 n. 638	120.000,—
— legge 24 luglio 1959 n. 622	20.000,—
e in totale	159.450,—

dei quali, a tutto il 31 ottobre 1960, risultavano impegnati 149 miliardi.

9. — La stessa legge 24 luglio 1959 n. 622 ha inoltre assegnato al Ministero dei lavori pubblici altri 3 miliardi per le opere di difesa a mare del delta padano.

Il Ministero per l'agricoltura e le foreste ha eseguito nello stesso periodo, con gli stanziamenti per la bonifica, lavori di sistemazione idraulico-agrarie e idraulico-forestali per 76 miliardi.

La Cassa per il Mezzogiorno ha eseguito, nelle zone di sua competenza, lavori ricadenti nel Piano orientativo per complessivi 127 miliardi. Nè va dimenticata la legge 26 novembre 1955 n. 1177 che ha stanziato 204 miliardi di lire per la sistemazione idraulico-forestale e dei bacini montani e dei corsi d'acqua.

Tenendo conto delle disponibilità della Cassa per il Mezzogiorno e del Ministero per l'agricoltura e le foreste si può prevedere che entro il 1966 la spesa verrà a superare 654 miliardi di lire.

10. — Con la legge 31 gennaio 1953 n. 68 (17 miliardi) venne finanziato l'inizio o il proseguimento dei seguenti lavori, classificati fra quelli che più immediatamente interessavano e che tutti, senza eccezioni, erano di gravità estrema. Diceva la relazione:

1) Sistemazione dei corsi d'acqua della pianura lombarda fra Ticino e Adda. Trattasi di un complesso importantissimo ed interdipendente di lavori, che riguardano l'Olonza, il Lambro meridionale e settentrionale, lo scaricatore del Naviglio grande, lo scolmatore dei torrenti dal Cambogera all'Olonza, lo scolmatore di piena dal torrente Seveso al Lambro settentrionale. La spesa prevista ascende a lire 6 miliardi.

2) Completamento della grande sistemazione Adige-Garda-Mincio-Tartaro-Canalbianco-Po di Levante.

Sono stati già eseguiti vari gruppi di opere ed altri, per circa lire 1 miliardo e 250 milioni, sono in corso. Ma occorre completare la sistemazione del piano generale (tra cui la galleria Adige-Garda, fra Mori e Torbole) per raggiungere lo scopo della difesa

LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

idraulica delle provincie attraversate dall'Adige. La spesa necessaria per completare il piano generale delle opere era valutato in lire 45 miliardi.

3) Sistemazione ed irrobustimento degli argini del Po, del Secchia e del Panaro, e dello scarico tra il Lago Superiore ed il Lago di Mezzo, a Mantova.

La spesa complessiva si valutava in lire 3 miliardi.

4) Scolmatore delle piene dell'Arno a Pisa, per cui si prevede una spesa di lire 18 miliardi.

5) Sistemazione del Tevere a monte di Roma con una presunta spesa di lire 3 miliardi.

6) Sistemazione del Calore con una presunta spesa di lire 5 miliardi.

7) Sistemazione del Volturno con una presunta spesa di lire 2 miliardi.

8) Sistemazione del Garigliano con una presunta spesa di lire 2 miliardi.

9) Sistemazione del Simeto e degli affluenti Dittaino e Gornalunga; spesa prevista lire 6 miliardi.

La spesa prevista per l'attuazione del programma ammontava a 90 miliardi di lire.

11. — Il programma di lavori cui si rivolgeva la legge 9 agosto 1954, n. 638 (120 miliardi ripartiti in dodici esercizi) era il seguente:

	miliardi di lire
1) Scolmatore Adige — sistemazione delle sue arginature — sistemazione del Mincio, del Fissero, del Tartaro e del Canalbianco	32
2) Sistemazione dei corsi d'acqua del Milanese tra l'Adda e il Ticino	2
3) Sistemazione degli argini del Po e dei suoi affluenti e sistemazione del delta padano	40
4) Completamento e sistemazione del Reno e del Cavo napoleonico	3,5
5) Scolmatore dell'Arno e arginature lungo il corso del fiume e dei suoi affluenti	9
6) Sistemazione del Simeto nel suo corso di pianura	4

7) Sistemazione del Volturno, Calore e Sabato	2
8) Sistemazione del Garigliano	0,5
9) Sistemazione dei corsi d'acqua della Calabria (opere idrauliche di 2 ^a e 3 ^a categoria)	12
10) Sistemazione del Temo (Sardegna)	1,5
11) Sistemazione del Tevere e affluenti e regolazione dell'alveo di magra nel tronco urbano	3,5
12) Per interventi di carattere straordinario e per sistemazioni urgenti di altri corsi d'acqua	10
TOTALE	120

12. — Confrontando questo programma con quello che fu proposto con la legge 31 gennaio 1953, n. 68, si vede che le opere elencate ai numeri 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 11 formarono oggetto del programma proposto con la legge 31 gennaio 1953, n. 68.

Compaiono qui come nuove proposte le sistemazioni presentate ai numeri 4, 9, 10 e 12.

Ma i tre miliardi e mezzo per il completamento della sistemazione del Reno e del Cavo napoleonico (n. 4) non rappresentano che un ulteriore finanziamento dei lavori già iniziati coi due miliardi stanziati con la legge 20 aprile 1952, n. 423.

* * *

13. — In esecuzione di quanto dispone l'articolo 3 della legge 19 marzo 1952, n. 184, il Ministero dei lavori pubblici ha presentato una *Relazione sui progressi compiuti nell'attuazione del Piano orientativo a tutto il 31 ottobre 1960*. In essa si rende conto dei lavori eseguiti facendo il punto sul loro stato d'avanzamento e ad essa, vi rimanda, onorevoli senatori, il relatore.

Tuttavia, si darà qui un breve riassunto.

14. — Dall'esame della relazione appare subito come i programmi previsti con le leggi 31 gennaio 1953, n. 68 e 9 agosto 1954, n. 638 si siano dilatati nelle varie regioni

LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

della Penisola, appoggiandosi al più vasto programma del Piano orientativo.

Le previsioni del Piano sono state aggiornate dal Ministero dei lavori pubblici alla data del 31 ottobre 1960 e l'importo complessivo delle opere è stato stimato in 1.549 miliardi di lire, con una maggiore previsione

di spesa, nel settore delle opere idrauliche, che passano dal 42,3 per cento al 47,8 per cento dell'importo totale.

15. — Nella tabella che segue sono riasunte le varie fasi compiute o da compiere per l'attuazione del *Piano orientativo*.

Importo lavori	LL. PP. Opere idrauliche	AGRICOLTURA E FORESTE		CASSA PER IL MEZZOGIORNO			TOTALE in milioni di lire
		Opere idrauliche e idroforestali	Opere idraulico- agrarie	Idrauliche	Idraulico- forestali	Idrauliche agrarie	
Eseguiti al tutto il 31 ottobre 1960:							
— previsti nel piano (legge 19 marzo 1952, numero 184)	130.999	62.671	9.974	36.328	64.406	15.509	319.887
— non previsti nel piano (legge 19 marzo 1952, n. 184)	18.549	3.035	162	7.211	3.302	56	32.315
Totale importo lavori eseguiti	149.548	65.706	10.136	43.539	67.708	15.565	352.202
Da eseguire (dal 31 ottobre 1960) per l'attuazione del piano orientativo	573.479	521.559	134.658				1.229.696
	723.027	587.265	144.794				
Variazioni in più o in meno	65.021	58.768	21.283				145.072
	788.048	646.033	166.077				
		812.110					
		1.600.158			126.812		1.726.970

16. — Come si vede l'importo dei lavori eseguiti o da eseguire nel trentennio previsto dal *Piano orientativo* salirà a 1.727 miliardi tenendo conto dell'intervento non solo del Ministero dei lavori pubblici ma anche del Ministero dell'agricoltura e delle fo-

reste e della Cassa del Mezzogiorno. È però da rilevare che in quella somma la Cassa è già intervenuta con 127 miliardi, nè è reso noto se e in quanto interverrà nel futuro. Comunque i due Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste, che so-

no già intervenuti rispettivamente con 150 e 76 miliardi, hanno ancora da eseguire, secondo il *piano*, lavori che oggi si stimano rispettivamente in 574 e in 656 miliardi. Questi importi salgono rispettivamente a 639 e a 736 miliardi se si tiene conto delle variazioni in più o in meno.

17. — Può interessare avere presente anche il riassunto dei lavori che restano da eseguire per l'attuazione del *Piano orientativo* elencati regione per regione. Essa è fornita dalla ricordata relazione del Ministero dei lavori pubblici.

17-a. — IMPORTO DEI LAVORI CHE RESTANO DA ESEGUIRE PER L'ATTUAZIONE
DEL PIANO ORIENTATIVO
(Legge 19 marzo 1952, n. 184)

Provveditorati, Magistrati ed Ispettorati	LL. PP. Opere idrauliche	AGRICOLTURA E FORESTE		TOTALI in milioni di lire
		Opere idrauliche e idroforestali	Opere idroagrarie	
Piemonte	—	—	—	—
Lombardia	—	—	—	—
Emilia	8.532	29.806	2.797	41.135
Magistrato per il Po	213.573	97.996	—	311.569
Magistrato alle Acque	64.246	39.669	13.558	117.473
Liguria	6.059	5.590	700	12.349
Toscana	33.189	12.586	1.263	47.038
Marche	4.541	21.292	12.834	38.667
Umbria	70	468	57	595
Lazio	11.570	22.749	5.767	49.086
Ispettorato per il Tevere	13.434	40.739	11.495	65.668
Abruzzo	8.424	26.331	4.441	39.196
Campania e Molise	16.966	22.858	12.987	52.811
Puglie	31.425	30.141	7.442	69.008
Basilicata	36.295	46.104	24.440	106.839
Calabria	79.640	61.716	27.417	168.773
Sicilia	25.787	40.515	5.004	71.306
Sardegna	19.728	22.999	4.456	47.183
TOTALI	573.479	521.559	134.658	1.229.696

LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

17-b. — IMPORTO DEI LAVORI CHE RESTANO DA ESEGUIRE PER L'ATTUAZIONE
DEL PIANO ORIENTATIVO TENUTO CONTO ANCHE DELLE VARIAZIONI
(Legge 19 marzo 1952, n. 184)

Provveditorati, Magistrati ed Ispettorati	LL. PP. Opere idrauliche	AGRICOLTURA E FORESTE		TOTALI in milioni di lire
		Opere idrauliche e idroforestali	Opere idroagrarie	
Piemonte	—	—	—	—
Lombardia	—	—	—	—
Emilia	8.532	29.806	2.797	41.135
Magistrato per il Po	213.573	97.996	—	311.569
Magistrato alle acque	88.011	49.164	13.805	150.980
Liguria	12.029	6.020	800	18.849
Toscana	24.423	20.795	11.661	56.879
Marche	6.916	24.470	13.479	44.865
Umbria	130	748	177	1.055
Lazio	15.570	23.149	7.517	46.236
Ispettorato per il Tevere	27.534	40.839	11.245	79.618
Abruzzo	8.424	26.331	4.441	39.196
Campania e Molise	32.628	39.886	15.988	88.502
Puglie	33.681	31.949	6.000	71.630
Basilicata	34.525	54.015	25.240	113.780
Calabria	74.768	65.720	20.081	160.569
Sicilia	25.787	40.515	5.004	71.306
Sardegna	31.969	28.924	17.706	78.599
TOTALI	638.500	580.327	155.941	1.374.768

18. — Le somme da spendere per lavori che si dovranno eseguire nei prossimi vent'anni, assegnate al Magistrato del Po e al Magistrato delle acque, possono sembrare elevate nei confronti delle altre assegnazioni. Esse rappresentano, prese insieme, poco meno di un terzo della spesa totale. Ma, se si pensa all'estensione del territorio di competenza dei due Magistrati e all'imponenza dei fatti, di cui i fiumi e i torrenti che vi scorrono sono i protagonisti, si concluderà che il limite delle somme previste trova giustificazione solo nel limite delle disponibilità finanziarie.

19. — D'altra parte è noto che i fenomeni verificatisi, nell'ultimo decennio, nella Valle Padana e che possono anche ripetersi, non lasciano tregua. Ed è altresì noto che vi sono opere iniziate da tempo non ancora ultimate. Esempio tipico è il complesso sistema Adige-Garda-Mincio-Tartaro-Canalbianco-Po di Levante, che è stato iniziato fin dal 1° marzo 1939, e che avendo già assorbito 45.159 milioni di lire non è ancora ultimato. Così come è, costituisce un pericolo permanente (come lo ha dimostrato quanto è avvenuto nell'autunno del 1960) per la città di Mantova e per la pianura mantovana, veronese, rodigina e polesana.

Perchè il sistema possa funzionare efficacemente, come è stato previsto dal progetto, occorre spendere ancora 17 miliardi. Cosicché ad opere completamente ultimate e funzionali il complesso « Adige-Garda » verrà a costare

milioni	45.159
+ milioni	17.000

e in totale 62.159 milioni di lire.

20. — Per il Po sono state eseguite opere idrauliche di 2^a e 3^a categoria per 66.897 milioni di lire e opere idraulico-forestali per 16.652 milioni di lire pari complessivamente a 83.549 milioni di lire cioè al 21 per cento degli importi previsti dal piano.

Le opere di 2^a e 3^a categoria ancora da costruire, secondo il piano orientativo, ammontano a 213.573 milioni di lire, mentre quelle relative ad opere idraulico-forestali

ammontano a 97.996 milioni di lire. Il totale delle opere ancora da eseguire è quindi di 311.569 milioni di lire pari al 79 per cento di quanto previsto nel piano orientativo.

21. — Fra le opere idrauliche, possono meritare un particolare rilievo, i lavori per lo scolmatore del fiume Reno (v. n. 5). Per essi è prevista una spesa di 10.000 milioni di lire, dei quali ne sono già stanziati 9.900. Mancano così solo 100 milioni di lire per effettuare l'apertura terminale dello scolmatore verso il fiume Po con le relative opere connesse.

L'entrata in funzione dello scolmatore è prevista per la prossima primavera.

22. — Nella Calabria, l'importo complessivo dei lavori eseguiti, ammonta a 31.753 milioni di lire, dei quali 17.023 milioni per opere idrauliche, 14.431 milioni per opere idraulico-forestali e 119 milioni per opere idraulico-agrarie. Restano da eseguire lavori per un'importo di 160.569 milioni pari all'80 per cento delle previsioni aggiornate.

23. — Si sono citati alcuni dati scegliendoli fra quelli dei quali si discorre più frequentemente, per dare un'idea, sia pure parziale, di quanto resta da fare.

Si è visto al precedente n. 8, che dei 159 miliardi assegnati al Ministero dei lavori pubblici, con le successive leggi ivi ricordate, restavano ancora da impegnare, circa dieci miliardi e mezzo.

Da quanto si è andati esponendo, ed esaminando attentamente le tabelle riportate ai precedenti nn. 15 e 17, non si può non concludere che per il completamento delle opere secondo le previsioni del piano trentennale sono necessari nuovi finanziamenti sostanziali.

24. — Ai precedenti nn. 10 e 11 si sono riportati i gruppi di sistemazioni che erano programmati con le leggi 31 gennaio 1953, n. 68 e 9 agosto 1954, n. 638, che confrontati col programma del *Piano orientativo* e coi lavori eseguiti sino al 31 ottobre 1960 e di cui dà conto con la sua relazione il Mini-

stero dei lavori pubblici, si vedrà come i programmi siano stati rispettati, anche se ampliati, e come nella loro attuazione sia mantenuta la indispensabile continuità organica. Ma perchè questa continuità sia mantenuta con efficacia è assolutamente necessario che all'Amministrazione siano forniti i mezzi finanziari adeguati per fronteggiare le varie situazioni.

Ed è altresì necessario, poichè l'esecuzione delle opere di sistemazione rientra nella competenza dei due Ministeri ai quali si aggiunge, per alcune, la Cassa per il Mezzogiorno, che venga stabilita una forma di coordinamento delle rispettive attività sui programmi di esecuzioni, affinchè gli interventi dei vari Dicasteri diventino immediatamente e direttamente operanti per l'attuazione del piano.

* * *

25. — A rispondere alle esigenze prospettate e soprattutto ad assicurare la prosecuzione dei lavori, si provvede col disegno di legge n. 1823, qui sottoposto al nostro esame.

L'articolo 1 stabilisce che, per la prosecuzione delle opere previste dalle leggi 31 gennaio 1953, n. 68 e 9 agosto 1954, n. 638 nonché per l'esecuzione delle relative opere di sistemazione idraulica, idraulico-forestale e idraulico-agraria in attuazione del *Piano orientativo* previsto dalla legge 19 marzo 1952, n. 184, è autorizzata la spesa di 127 miliardi e mezzo da erogarsi in cinque esercizi.

La somma autorizzata è in aggiunta a quella prevista fino all'esercizio 1965-66.

Della spesa autorizzata in 22 miliardi e mezzo per l'esercizio 1961-62, saranno stanziati 5 miliardi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Codesti 5 miliardi serviranno per gli interventi previsti dalla legge 21 luglio 1960, n. 739.

L'articolo 2, primo comma, fissa ai Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste di determinare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, il programma quinquennale delle opere pubbliche da eseguirsi in conformità del piano orien-

tativo, assicurando il coordinamento con gli interventi di competenza della Cassa per il Mezzogiorno. Al secondo comma è stabilito che entro il 31 dicembre di ogni anno, i Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste deliberino il piano esecutivo delle opere da attuarsi nel successivo piano finanziario, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che ne assicura il coordinamento con la Cassa per il Mezzogiorno.

In conformità (comma terzo) ai piani delle opere deliberati come al secondo comma, le somme assegnate a ciascun esercizio finanziario, saranno ripartite fra gli stati di previsione della spesa dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste.

Si stabilisce inoltre (comma quarto) che le somme predette dovranno essere attribuite ai competenti capitoli di spesa e potranno essere utilizzate per studi, rilievi, eccetera (V. n. 4).

Il quinto comma riconferma al Ministro dei lavori pubblici l'obbligo di presentare ogni anno, la relazione di cui all'articolo 3 della legge 19 marzo 1952, n. 184.

Ogni anno (comma sesto) il Ministro dei lavori pubblici d'intesa col Ministro della agricoltura e delle foreste, presenterà contemporaneamente al preventivo di bilancio dell'anno finanziario, il piano esecutivo delle opere pubbliche da eseguirsi nell'esercizio stesso.

L'articolo 3 fissa l'oggetto che devono avere i piani esecutivi previsti dall'articolo 2.

L'articolo 4 stabilisce i rapporti che devono correre tra il Ministro dei lavori pubblici e gli enti locali nonché le Regioni a statuto speciale.

L'articolo 5 prescrive al Ministro dei lavori pubblici, d'intesa col Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di presentare al Parlamento, entro il 30 giugno 1966, una relazione sulla esecuzione data nel quinquennio al piano orientativo e sulle ulteriori necessità di intervento per la prosecuzione delle opere e di proporre al Parlamento gli stanziamenti relativi.

L'articolo 6 applica le disposizioni contenute in leggi precedenti; prevede la possibilità di dare in concessione l'esecuzione delle opere.

L'articolo 7 dà le disposizioni per inserire la spesa dei 22 miliardi e mezzo nel bilancio dell'esercizio 1961-62.

* * *

Onorevoli colleghi, il presente disegno di legge dispone l'ulteriore finanziamento per l'attuazione del piano orientativo e, con la esperienza acquisita, promuove l'intesa fra i Ministeri interessati e la Cassa del Mezzogiorno, prescrivendo norme per giungere all'attuazione di un piano coordinato per la sistematica regolazione dei corsi d'acqua e per la razionale utilizzazione delle acque ai fini irrigui, industriali e della navigazione fluviale, introduce il concetto di dare in

concessione l'esecuzione delle opere, ammette inoltre che le somme assegnate possano in parte essere impiegate per studi, rilievi, esperienze su modelli o quant'altro necessario per la redazione dei progetti.

Il disegno di legge, che ha ottenuto il parere favorevole della 8^a Commissione permanente, anche se dispone di stanziamenti troppo limitati in confronto alle necessità, deriva da una esperienza vissuta, tien conto degli inconvenienti e delle interferenze rilevate, le elimina e rende più organica e continua l'attuazione del piano orientativo. Merita quindi la nostra approvazione ed io vi invito ad accordargliela.

BUIZZA, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per la prosecuzione delle opere previste dalle leggi 31 gennaio 1953, n. 68, e 9 agosto 1954, n. 638, nonché per l'esecuzione delle relative opere di sistemazione idraulica, idraulico-forestale ed idraulico-agraria, in attuazione del piano orientativo preveduto dalla legge 19 marzo 1952, n. 184, è autorizzata, in aggiunta a quella prevista fino all'esercizio 1965-66, la spesa di lire 127,5 miliardi, così ripartiti:

esercizio 1961-62	L.	22,5	miliardi
» 1962-63	»	22,5	»
» 1963-64	»	22,5	»
» 1964-65	»	30	»
» 1965-66	»	30	»

Della spesa autorizzata per l'esercizio finanziario 1961-62, la quota di lire 5 miliardi sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per gli interventi preveduti dalla legge 21 luglio 1960, n. 739, diretti alla riparazione delle opere pubbliche di bonifica ed al sostegno delle aziende agricole danneggiate da fenomeni connessi al dissesto idrogeologico e da eccezionali avversità atmosferiche, verificatesi posteriormente alla data di entrata in vigore della legge stessa.

Art. 2.

I Ministri per i lavori pubblici e per la agricoltura e le foreste, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determinano il programma quinquennale delle opere pubbliche da eseguire in conformità del piano orientativo, di cui alla legge 19 marzo 1952, n. 184, assicurando il coordinamento con gli interventi di competenza della Cassa per il Mezzogiorno.

I Ministri per i lavori pubblici e per la agricoltura e le foreste deliberano, entro il

31 dicembre di ogni anno, il piano esecutivo delle opere pubbliche da attuarsi nel successivo esercizio finanziario, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici in Assemblea generale, che ne assicura il coordinamento con quelli della Cassa per il Mezzogiorno.

Le somme assegnate, ai sensi dell'articolo 1, a ciascun esercizio finanziario saranno ripartite fra gli stati di previsione della spesa dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste, in conformità ai piani delle opere pubbliche deliberate ai sensi del comma precedente.

Le somme anzidette, che potranno essere anche, in parte, utilizzate per studi, rilievi, esperienze su modelli e quant'altro necessario per la redazione dei progetti esecutivi, saranno attribuite ai competenti capitoli di spesa per l'esecuzione delle opere.

Rimane ferma la disposizione contenuta nell'articolo 3 della legge 19 marzo 1952, n. 184.

Il Ministro per i lavori pubblici, d'intesa col Ministro per l'agricoltura e le foreste, presenterà ogni anno — contemporaneamente al preventivo di bilancio dell'anno finanziario — il piano esecutivo delle opere pubbliche da attuarsi nell'esercizio stesso, deliberato a norma del secondo comma del presente articolo.

Art. 3.

I piani di cui al secondo comma dell'articolo precedente debbono avere per oggetto il coordinamento degli usi congiunti delle acque ai fini irrigui, idrodinamici, civili e di navigazione interna con gli interventi rivolti alla sistematica regolazione dei corsi d'acqua ai fini della lotta contro le erosioni del suolo e della difesa dei territori contro le esondazioni dei fiumi e dei torrenti.

Art. 4.

Il Ministro per i lavori pubblici è tenuto a dare tempestiva comunicazione agli Enti locali interessati delle opere che saranno realizzate sul loro territorio

Gli interventi finanziari, di cui alla presente legge, per le opere da eseguirsi nelle Regioni a statuto speciale, saranno concordati fra gli organi dello Stato e quelli regionali per quanto concerne la quota globale spettante alle Regioni stesse.

Art. 5.

Entro il 30 giugno 1966 il Ministro per i lavori pubblici, d'intesa con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, presenterà al Parlamento una relazione sulla esecuzione data nel quinquennio 1961-62/1965-66 al piano orientativo e sulle ulteriori necessità di intervento per la prosecuzione delle opere previste dal piano stesso e dai suoi eventuali aggiornamenti. A tal fine il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e le foreste e per il tesoro, proporrà al Parlamento gli stanziamenti relativi.

Art. 6.

Alle opere previste dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge 31 gennaio 1953, n. 68, e 9 agosto 1954, n. 638, se di competenza del Ministero dei lavori pubblici, e le disposizioni contenute nel regio-

decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, nel regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e nella legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni, se di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

L'esecuzione delle opere può essere data in concessione a norma del regio decreto 24 giugno 1929, n. 1137, e successive modificazioni.

L'impegno di spesa da assumersi sui fondi autorizzati dalla presente legge, e dalla legge 9 agosto 1954, n. 638, per l'esecuzione di un determinato lavoro, potrà anche riferirsi interamente agli stanziamenti, di cui all'articolo 1 della presente legge, degli esercizi successivi a quello nel quale l'impegno stesso viene assunto.

Art. 7.

Alla spesa di lire 22,5 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1961-62 si provvederà a carico dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo destinato a fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.